

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2016**  
**357/2016/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 giugno 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 ;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 485/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2015, 470/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 470/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 febbraio 2016, 77/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 193/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 323/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 24 aprile 2015, 187/2015/R/gas;
- il documento per la consultazione 10 marzo 2016, 103/2016/R/GAS (di seguito: documento 103/2016/R/GAS);

- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, 220/06, come successivamente integrato e modificato;
- la lettera di Stogit del 2 febbraio 2016, prot. Autorità n. 3236, del 4 febbraio 2016 (di seguito: lettera 2 febbraio 2016);
- la lettera dell'Autorità del 10 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 3985, del 10 febbraio 2016);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) del 23 febbraio 2016 (prot. Autorità n. 5584 del 24 febbraio 2016; di seguito: lettera 23 febbraio 2016);
- la lettera di Stogit del 10 marzo 2016 (prot. Autorità n. 7549 del 11 marzo 2016; di seguito: lettera 10 marzo 2016);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno 2016 (prot. Autorità n. 17587, del 21 giugno 2016, di seguito: lettera 20 giugno 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce, all'Autorità, all'articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e rigassificazione del gas naturale; all'articolo 12, comma 7, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di stoccaggio e di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 470/2015/R/gas, l'Autorità ha disposto, in vista dell'attuazione del nuovo regime di bilanciamento gas, la modifica dei codici di stoccaggio coerentemente con le previsioni contenute nel Regolamento 312/2014;
- con deliberazione 312/2016/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento, in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014;
- con la lettera 2 febbraio 2016, Stogit ha presentato una proposta di aggiornamento del proprio codice, che integra i cicli di riformulazione delle prenotazioni di capacità coerentemente con le previsioni del Regolamento 312/2014;
- con lettera 10 marzo 2016, Stogit ha fornito un approfondimento sui vincoli di natura tecnico-impiantistica che hanno reso necessaria l'introduzione dei vincoli di rinomina sulla capacità di iniezione, così come definiti nella proposta di aggiornamento del codice di cui al precedente alinea;
- con riferimento alla suddetta proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, sono state rilevate, relativamente al solo caso di flusso prevalente in iniezione, criticità nella gestione della rinomina delle ore 13:00, in quanto in tale momento non risultano ancora aggiornati i limiti di rinomina sulla base dei precedenti programmi;
- la proposta in esame non recepisce le disposizioni introdotte dalla deliberazione 312/2016/R/gas con la quale l'Autorità ha definito, al comma 2.6 del TIB, limiti nella

programmazione delle capacità di stoccaggio da parte del responsabile del bilanciamento prevedendo che tale programmazione sia effettuata entro un termine, nel giorno gas precedente al giorno di flusso, definito nel codice di rete, compatibile con i tempi di svolgimento delle procedure di allocazione delle capacità su base giornaliera.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con lettera del 23 febbraio 2016, il Ministero ha comunicato, all’Autorità, di aver disposto l’avvio di alcuni controlli in relazione a possibili rischi, quali la compromissione della struttura dei giacimenti e del corretto funzionamento degli impianti, derivanti da un intenso utilizzo delle prestazioni di stoccaggio, con particolare riferimento alla punta di erogazione; tali rischi potrebbero rendere necessario individuare dei limiti operativi alle prestazioni offerte nei cicli di utilizzo, così come previsti dall’applicazione del nuovo sistema di bilanciamento, al fine di garantire un utilizzo sicuro dei giacimenti;
- in risposta al documento 103/2016/R/gas, la stessa Stogit ha affermato che *“l’utilizzo registrato nel corso degli anni di una capacità extra contrattuale [...] non ha generato criticità nel rispetto delle prestazioni nel corso dell’anno ma ha contribuito ad un precoce deterioramento delle prestazioni dei pozzi [...] e conseguentemente all’abbassamento del livello di prestazioni, una cui analisi è ancora in corso”*;
- con lettera del 20 giugno 2016, il Ministero ha richiesto, a Stogit, di fornire ulteriori elementi sulla diminuzione delle prestazioni di punta del sistema di stoccaggio e in particolare di produrre previsioni circa la *“possibile influenza dello stato attuale dei pozzi sull’imminente applicazione del nuovo codice di bilanciamento di rete che prevede l’introduzione di cicli di riformulazione oraria delle prenotazioni della capacità degli utenti”* nonché una valutazione *“del possibile aggravio dello stato attuale di usura e danneggiamento dei pozzi in relazione all’applicazione di detti cicli di riformulazione oraria”*.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio presentata da Stogit, integrata al fine di porre rimedio alle criticità sopra rappresentate circa la rinomina delle ore 13:00, e fatte salve le eventuali decisioni che dovessero scaturire nell’ambito dei controlli di cui alle lettere del Ministero 23 febbraio 2016 e 20 giugno 2016;
- sia opportuno prevedere che la proposta di modifica del codice di stoccaggio funzionale al recepimento delle disposizioni sia effettuata con le medesime modalità previste al comma 3.1 della deliberazione 312/2016/R/gas per le corrispondenti modifiche del codice di rete

## **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, trasmessa da Stogit con lettera 2 febbraio 2016 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), con la seguente modifica:
  - al primo capoverso del paragrafo 6.3.6, dopo le parole “entro le successive due ore” sono inserite le seguenti parole “ad eccezione del ciclo di riformulazione con termine alle ore 12:00 in caso di flusso prevalente in iniezione, per il quale l’assegnazione viene comunicata da Stogit in tempo utile per il ciclo di riformulazione con termine alle ore 13:00”;
2. di prevedere che la decorrenza delle modifiche al codice di stoccaggio, di cui al punto 1, avvenga contestualmente all’entrata in vigore della disciplina del TIB secondo le tempistiche previste dall’articolo 7, comma 2 della deliberazione 312/2016/R/gas;
3. di prevedere che la proposta di modifica del codice di stoccaggio funzionale al recepimento delle disposizioni sia effettuata in deroga alla consultazione dei soggetti interessati e trasmessa all’Autorità entro 15 giorni dalla data del presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per lo Sviluppo Economico e alla società Stogit;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, trasmesso da Stogit, come risultante dalla modifica di cui al punto 1, sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*